




• Fermiamo le specie invasive •



ANIMALI DA COMPAGNIA E SPECIE ALIENE INVASIVE IN ITALIA

Codice di condotta



LIFE15 GIE/IT/001039



Indice

Premessa	1
Introduzione	2
Obiettivi del codice	4
1. Promuovere la consapevolezza sulle IAS e sui problemi che possono causare	4
2. Promuovere il messaggio che non si dovrebbero mai rilasciare intenzionalmente animali da compagnia	6
3. Promuovere la consapevolezza tra i proprietari che il rilascio in natura degli animali da compagnia è un "atto di crudeltà" piuttosto che una "buona azione"	6
4. Incoraggiare tutte le parti interessate a conoscere bene gli animali che stanno vendendo o scambiando e verificare che i loro acquirenti capiscano bene quale animale stanno ricevendo	7
5. Sviluppare opzioni per evitare che gli animali da compagnia diventino indesiderati e valutare alternative responsabili disponibili per coloro che desiderino rinunciare al proprio animale da compagnia	8
6. Promuovere la consapevolezza su quali specie, per una data area, siano native o aliene	9
7. Promuovere la consapevolezza della legislazione spiegandola in termini semplici per facilitarne e migliorarne la conformità	9
8. Incoraggiare accordi di cooperazione e l'impegno di tutte le parti interessate nel trovare soluzioni al problema delle IAS	10
9. Promuovere la segnalazione della presenza di animali da compagnia in natura e una sollecita risposta alla stessa segnalazione	11
10. Promuovere la consapevolezza sulle IAS nel commercio online	11
11. Promuovere la consapevolezza e l'utilizzo di metodi adeguati a impedire la fuga degli animali da compagnia	12
12. Incoraggiare tecniche che riducano il potenziale riproduttivo, e pertanto invasivo, delle specie allevate	13
13. Incoraggiare la realizzazione di semplici questionari per commercianti e allevatori affinché evitino le "nuove" specie potenzialmente invasive	13
14. Promuovere la consapevolezza del riscaldamento globale e del suo impatto sull'invasività delle specie	14
Come tenersi informati sulle specie aliene?	15
Principali convenzioni e normativa sulle specie esotiche invasive	16
Bibliografia e sitografia di riferimento	18

Finanziato da



LIFE15 GIE/IT/001039

Beneficiario coordinatore



ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

Partner



Federparchi
Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali



EUROPARC
REGIONE ITALIANA



REGIONE
LAZIO



LEGAMBIENTE



CITTÀ DI ROMA



NEMO
Natura, Ambiente, Museo, Operatore



tc MEDIA
ART

Cofinanziatori



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE



POLO MUSEALE
SUPERIORE MARE
DEL PULSANTINO



Parco Nazionale
Arcipelago
Toscano



ASPRMONTTE
Parco Nazionale



PARCO NAZIONALE GRAN SASSO

Citazione consigliata:

Alberto F. Inghilesi, Elena Tricarico, Donatella Crosetti, Anna Alonzi e Lucilla Carnevali, 2018. *Animali da compagnia e specie aliene invasive: codice di condotta europeo*.

LIFE ASAP. Pubblicazione realizzata nell'ambito dell'Azione B5 del progetto LIFE15GIE/IT/001039 "Alien Species Awareness Program" (ASAP). Pp: 24

Premessa

Da millenni l'uomo detiene animali da compagnia. Metà delle famiglie in Europa possiede animali da compagnia o animali domestici: molte specie di mammiferi, uccelli, rettili, anfibi, pesci e invertebrati acquatici e terrestri. Possedere animali da compagnia conferisce un benessere significativo e universalmente riconosciuto all'uomo, nonché benefici economici e sociali agli individui e alle comunità in tutta Europa.

Le specie aliene invasive (*Invasive Alien Species*, IAS) rappresentano una delle maggiori minacce per la diversità biologica nativa in tutto il mondo. Le IAS sono specie aliene, o esotiche, (i.e. specie che si trovano al di fuori della propria area di origine in conseguenza di una azione diretta volontaria e/o accidentale da parte dell'uomo) che causano impatti negativi nei confronti della biodiversità e dei servizi ecosistemici, delle attività economiche e della salute dell'uomo.

Quale sia il collegamento tra gli animali da compagnia e le IAS è presto detto: il settore degli animali da compagnia è una delle vie di introduzione di specie aliene. In collaborazione con gli esperti dei vari settori coinvolti, il Consiglio d'Europa ha preparato dei Codici di Condotta, finalizzati a rendere ampi settori della società civile più sensibili ai rischi per la biodiversità nativa legati all'introduzione di specie aliene. I Codici di Condotta sono strumenti volontari che trovano piena legittimazione nel contesto del Regolamento UE 1134/2014 sulle IAS, recepito in Italia con il DLgs 230/2017.

Il presente documento rappresenta una sintesi del Codice europeo che riguarda il settore degli animali da compagnia e che si pone l'obiettivo di stabilire uno standard comune a livello europeo che consenta di continuare a detenere senza problemi animali da compagnia, limitando al minimo le possibilità che diventino invasivi e causino danni economici e/o ecologici. La versione integrale tradotta in italiano del Codice è reperibile sul sito del LIFE ASAP (www.lifeasap.eu).



Introduzione

Le IAS sono ormai da tempo identificate dal mondo scientifico come uno dei più importanti fattori responsabili della perdita di biodiversità e di cambiamenti nei servizi eco-sistemici a livello globale, insieme al sovra-sfruttamento delle risorse, all'inquinamento, alla distruzione degli habitat e ai cambiamenti climatici. Oltre alla perdita di biodiversità, le IAS possono anche causare gravi perdite economiche e impatti sulla salute umana.

A livello globale, è stato stimato un costo nella gestione delle IAS pari al 5% del PIL mondiale, mentre a livello europeo si calcola una spesa di 12 miliardi di euro all'anno dovuto alle IAS. Questi costi includono costi diretti correlati alla gestione delle stesse e alle perdite economiche di cui sono la causa e non costi legati alla perdita di servizi eco-sistemici.

È importante distinguere tra IAS e specie aliene in generale: le IAS sono un sottoinsieme delle specie aliene ed è su di loro che si concentra l'attenzione dei gestori. In passato veniva data poca importanza alla diffusione delle IAS, ma il settore degli animali da compagnia è stato identificato come una potenziale ed effettiva via di ingresso primaria e secondaria per la loro diffusione.

Circa la metà di tutte le famiglie in Europa possiede un animale da compagnia di qualche tipo. Il settore che fornisce questi animali, le attrezzature, i mangimi e altri beni per la loro cura ha un giro di affari di diverse decine di miliardi di euro all'anno. Oltre agli aspetti prettamente economici, sono stati, inoltre, identificati notevoli benefici per la salute di coloro che detengono e si prendono cura di un animale da compagnia.

Negli ultimi anni la normativa sulle IAS ha fatto grandi passi avanti. Il Parlamento Europeo e il Consiglio dell'Unione Europea hanno adottato il Regolamento n. 1143/2014 del 22 ottobre 2014 recante "Disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive" (<http://www.lifeasap.eu/images/regolamenti/regolamento-1143-2014-ita.pdf>).

Il Regolamento prevede che i Paesi Membri attuino una serie di misure gestionali per le IAS più dannose, che comprendono il blocco del commercio, del possesso e del trasporto, il divieto di rilascio nell'ambiente, di allevamento e riproduzione, il rilevamento precoce e la rapida eradicazione, l'identificazione delle principali vie di ingresso sulle quali concentrare gli sforzi di prevenzione.

Queste misure si applicano alle specie inserite nella Lista di specie esotiche in-

vasive di rilevanza unionale (http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/list/index_en.htm). L'Italia, con il Decreto Legislativo n. 230 del 15 dicembre 2017, ha adeguato la normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 1143/14. In particolare, sono stati predisposti moduli per la denuncia del possesso, da parte dei privati cittadini, per le specie di rilevanza unionale già detenute (i moduli sono scaricabili sul sito del Ministero dell'Ambiente: http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/biodiversita/denuncia_possesto_pets_1.docx). Tra le specie incluse nell'elenco europeo, particolarmente emblematico è il caso della testuggine palustre americana, *Trachemys scripta ssp.*, su cui si è recentemente proceduto a stilare delle specifiche linee guida (http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/biodiversita/Linee_guida_animali_compagnia_specie_esotiche_invasive_appendice_Trachemys_scripta.pdf)

All'interno di questo quadro normativo, il Codice di Condotta "*animali da compagnia e specie aliene invasive*" intende promuovere buone pratiche volontarie tra i proprietari di animali da compagnia e, più in generale, tra tutti coloro che sono legati al settore degli animali da compagnia.




Figura 1. *Trachemys scripta elegans* (testuggine dalle orecchie rosse). Foto: Stefano Vanni



OBIETTIVI DEL CODICE

Questo Codice di Condotta è rivolto al settore degli animali da compagnia, dagli importatori e allevatori fino ai rivenditori e proprietari, nonché alle Pubbliche Amministrazioni e alle Agenzie Governative, con l'auspicio di un impegno attivo nella cooperazione tra tutti questi portatori di interesse.

Il Codice è stato ideato per sensibilizzare maggiormente questi segmenti della società per promuovere la consapevolezza sulle IAS e sui problemi che possono causare, con l'obiettivo di contribuire a ridurre alcune delle pressioni dovute alle IAS:

- favorendo le pratiche che possono evitare l'importazione indiscriminata di nuove specie animali da utilizzare come animali da compagnia,
- promuovendo l'adesione alle migliori pratiche di detenzione e gestione di animali da compagnia, riducendo il rischio di rilascio o fuga di un maggior numero di IAS, già presenti o di nuova introduzione, negli habitat naturali.

In quanto strumento volontario, questo codice mira a promuovere il consenso da parte di tutti i portatori di interesse attorno alle sue indicazioni. Tutti gli interessati devono sentirsi coinvolti e valorizzati in quanto attori fondamentali in grado di contribuire, mediante l'adozione di buone pratiche e con il loro impegno nel tempo, alla soluzione dei problemi esistenti relativi alle IAS.

1. Promuovere la consapevolezza sulle IAS e sui problemi che possono causare

La problematica delle IAS e dei loro impatti è ormai ampiamente riconosciuta dagli scienziati e dai soggetti gestori di aree protette, ma solo di recente è stata portata all'attenzione degli Enti pubblici e dei cittadini. In particolare, è nell'interesse di tutti che i problemi causati da specie aliene invasive presenti in natura a causa di rilasci deliberati o fughe dalla cattività di animali da compagnia siano compresi e, ove necessario, siano promossi comportamenti responsabili da parte di tutti attraverso specifiche campagne di informazione.

È importante informare le persone che gli animali da compagnia, che sono anche specie aliene invasive, non dovrebbero mai essere rilasciati al di fuori delle loro abitazioni o dei giardini privati, sia per motivi di conservazione della biodiversità, sia per la tutela del benessere animale.

Gli Enti Pubblici devono essere resi consapevoli della problematica, per garantire l'applicazione di politiche coerenti ed evitare di veicolare messaggi confusi (come,

ad esempio, il rilascio di specie di animali da compagnia con il permesso delle autorità in aree seminaturali e parchi urbani).

Occorrono dunque iniziative di comunicazione e sensibilizzazione più generali sulle questioni ambientali, per aumentare la consapevolezza dei cittadini, e anche più specifiche sulla tematica delle IAS, per richiamare l'attenzione sulla minaccia potenziale dell'introduzione di specie aliene nell'ambiente.

Il settore degli animali da compagnia può svolgere un ruolo chiave nella sensibilizzazione perché in contatto diretto con quel 50% di famiglie in Europa che possiede animali da compagnia. Gli Enti Pubblici possono facilitare la sensibilizzazione, fornendo consulenza e supporto al settore e sottolineando il ruolo giocato dalle imprese virtuose nel contribuire a fornire una soluzione al problema delle IAS.

La stampa e le più importanti riviste di commercio e hobbistica dovrebbero essere sollecitate a trattare regolarmente queste tematiche, evidenziandone sia i problemi che gli strumenti a disposizione per la soluzione degli stessi.



Figura 2. *Eutamias sibiricus* (scoiattolo giapponese o tamia siberiano). Immagine Creative Commons (<https://goo.gl/ZEgzhf>)



Figura 3. *Psittacula krameri* (parrocchetto dal collare). Foto: Marco Scalisi

2. Promuovere il messaggio che non si dovrebbero mai rilasciare intenzionalmente animali da compagnia

Molti Paesi hanno leggi che vietano il rilascio di animali in natura: in alcuni vige un divieto generale, in altri è invece limitato ad alcune specie. In Italia, il DPR 120/2003 (art.12, comma 3) vieta *“la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone”*. Questo divieto si applica dunque a tutte le specie aliene, siano esse da compagnia o meno.

Questo Codice intende promuovere il messaggio che i rilasci e le immissioni in natura non autorizzati di specie al di fuori del loro areale naturale di distribuzione siano vietati. In particolare, in nessun caso gli animali da compagnia dovrebbero essere rilasciati in natura.

La corretta etichettatura e l'informazione al punto vendita, ad esempio attraverso opuscoli informativi o informazioni poste sui contenitori in cui gli animali da compagnia o gli alimenti vivi vengono venduti, possono essere una componente importante per raggiungere l'obiettivo di rendere socialmente inaccettabile per i cittadini il rilascio in natura di animali da compagnia.

3. Promuovere la consapevolezza tra i proprietari che il rilascio in natura degli animali da compagnia è un “atto di crudeltà” piuttosto che una “buona azione”

I proprietari di animali da compagnia sono solitamente attenti al benessere dei propri animali e non li metterebbero volontariamente in situazioni di pericolo. Tuttavia, si possono verificare casi in cui i proprietari che non possono più occuparsi dei propri animali da compagnia potrebbero prendere in considerazione l'idea di rilasciarli in natura per dare loro la libertà, come un'ultima “buona azione” nei loro confronti. In realtà, la vita in natura è pericolosa per un animale abituato alla cattività e il suo rilascio in natura è spesso più un “atto di crudeltà” che una “buona azione”. Un animale proveniente da una vita in cattività non è adatto a vivere nell'ambiente naturale, dove deve fronteggiare carenze di cibo, ferite, malattie, predatori, competitori, altri pericoli (come le macchine in alcuni contesti) fino ad andare incontro a una lenta agonia, con solo pochi esemplari che generalmente sopravvivono. Il settore commerciale legato agli animali da compagnia può e deve pertanto essere incoraggiato a svolgere un ruolo fondamentale nella diffusione di questo messaggio.

Figura 4. *Octodon degus* (degu). Foto: Irene Baldini



4. Incoraggiare tutte le parti interessate a conoscere bene gli animali che stanno vendendo o scambiando e verificare che i loro acquirenti capiscano bene quale animale stanno ricevendo

Spesso accade che un proprietario non sia ben informato sulla specie acquistata e non conosca le misure più idonee per la corretta detenzione e per prevenirne la fuga. Può accadere, inoltre, che alcuni proprietari diventino, col tempo, disinteressati o disincantati nei riguardi di un animale da compagnia acquistato in passato: questi animali potrebbero diventare presto indesiderati, e quindi essere rilasciati oppure lasciati fuggire a causa della mancanza di volontà o dell'incapacità di fornire loro sufficienti cure e attenzioni.

Si raccomanda, dunque, che vengano date informazioni appropriate ed esaustive sulle caratteristiche delle specie commerciate al momento della vendita, informazioni vitali per garantire il benessere degli stessi animali in futuro. In Italia non esiste, a differenza di alcuni Paesi europei, l'obbligo giuridico di fornire informazioni specifiche a coloro che acquistano animali nei negozi di animali da compagnia, tuttavia i rivenditori o gli allevatori dovrebbero fornire informazioni chiare e precise sulle specie vendute: identificazione accurata, caratteristiche comportamentali, informazioni per la loro cura e il loro mantenimento in cattività, eventuali pericoli che si possono presentare (ad esempio l'eventualità di punture o morsi), durata media di vita, dimensioni da adulti, prolificità e indicazioni su costi di eventuali cure veterinarie. Queste informazioni contribuiscono a garantire acquisti consapevoli, evitando acquisti “improvvisati” o “d'impulso” che possono nel tempo portare a proprietari disillusi.

Ad esempio, è opportuno tenere in considerazione il fatto che alcuni animali vengono venduti come esemplari giovanili di piccole dimensioni, mentre da adulti raggiungono dimensioni ragguardevoli (come per la testuggine palustre americana *Trachemys scripta*).



5. Sviluppare opzioni per evitare che gli animali da compagnia diventino indesiderati e valutare alternative responsabili disponibili per coloro che desiderino rinunciare al proprio animale da compagnia

Dal momento che l'acquisto o l'adozione di un animale domestico è un'assunzione di responsabilità che implica la gestione dello stesso animale fino alla morte naturale, sono molto utili iniziative (avvenute in vari Paesi) di commercianti e ONG che hanno ideato campagne informative per dissuadere da acquisti impulsivi ed evitare acquisti per i quali non siano state fornite informazioni adeguate. L'acquisto di un animale domestico deve avvenire sulla base di una scelta ben informata e non per puro caso o per capriccio.

Vi sono, tuttavia, casi in cui un animale da compagnia diventa indesiderato o non più ospitabile all'interno delle mura domestiche, ad esempio per cambiamenti di abitazione, per vecchiaia o per malattia del proprietario. In questi casi vi sono varie opzioni percorribili.

Una prima opzione prevede che gli animali da compagnia indesiderati siano ripresi dall'allevatore o dal rivenditore da cui l'animale è stato acquistato. Tuttavia, in questo caso vi sono rischi per la sicurezza biologica associati al fatto di accettare animali la cui provenienza o storia di vita può essere sconosciuta, con pericolo di diffusione di eventuali patogeni ad altri animali eventualmente allevati o venduti: a fronte del benessere a breve termine dell'animale domestico restituito si mette a rischio il benessere di centinaia o migliaia di animali già detenuti dagli stessi allevatori e rivenditori.

Una seconda opzione percorribile prevede l'istituzione di rifugi per animali e persino gli zoo e gli acquari potrebbero essere interessati a prendersi cura e/o ricollocare gli animali indesiderati.

Una terza opzione prevede la ricollocazione attraverso una nuova vendita o un nuovo affidamento, una volta fornite adeguate informazioni su longevità, cure e benessere.

Una quarta opzione, a volte l'unica possibile, di cui i proprietari che devono rinunciare al loro animale da compagnia dovrebbero essere consapevoli, prevede la soppressione mediante eutanasia dell'animale (praticata da personale veterinario), qualora sia impossibile procedere a una qualsiasi forma di ricollocazione.

6. Promuovere la consapevolezza su quali specie, per una data area, siano native o aliene

Molte persone potrebbero non essere consapevoli delle specie che sono native in una zona e di quelle che non lo sono. Infatti, alcune specie sono così comuni che potrebbero spesso essere considerate native anche se, di fatto, non lo sono (un tipico esempio è il pesce rosso). Questo aspetto è estremamente importante in termini di conservazione della biodiversità, sebbene rivesta un'importanza secondaria rispetto al messaggio principale di non rilasciare alcun animale da compagnia in natura.

7. Promuovere la consapevolezza della legislazione spiegandola in termini semplici per facilitarne e migliorarne la conformità

La legislazione che tratta del rilascio degli animali in natura può essere a volte molto complessa, anche per gli addetti ai lavori. Il grande pubblico e, in misura minore, i commercianti potrebbero non conoscerla o trovarla difficile da interpretare. La maggior parte delle persone cercherà di rispettare la legge se la conosce (la non conoscenza non è tuttavia una buona ragione per infrangerla), anche se ci sono casi in cui non si rispettano intenzionalmente alcune misure pre-




Figura 5. *Mustela furo* (furetto).
Foto: Irene Baldini




Figura 6. Laghetto da giardino con carpe koi e gambusie. Foto: Susanna Naldini

viste dalla normativa perché ritenute errate o sproporzionate. D'altro canto, sarebbe probabilmente impossibile per le norme e le misure coercitive essere efficaci da sole nel prevenire i rilasci.

La sensibilizzazione dovrebbe dunque essere mirata anche a far conoscere meglio quanto previsto per legge, con messaggi semplici e precisi, calibrati per la tipologia di portatore di interesse, con l'obiettivo di rendere socialmente inaccettabile abbandonare, rilasciare o consentire la fuga in natura agli animali da compagnia. Iniziative di sensibilizzazione dovrebbero riguardare in particolare il nuovo Regolamento UE 1143/2014 e il relativo decreto di adeguamento, D Lgs 230/2017. In tali norme, come già evidenziato in premessa, sono vietati il possesso, la detenzione, lo scambio, la vendita o l'utilizzo anche da parte dei privati cittadini di specie animali incluse in particolari liste denominate di rilevanza unionale e nazionale.

I privati cittadini in possesso di esemplari appartenenti a specie di rilevanza unionale possono continuare a detenerli fino alla fine naturale della loro vita, previa comunicazione di possesso al Ministero dell'Ambiente e l'impegno ad impedirne la fuga e la riproduzione. Il modulo per la denuncia è scaricabile dal sito <http://www.minambiente.it/pagina/specie-esotiche-invasive> o dai siti www.specieinvasive.it e www.lifeasap.eu e la ricevuta dell'invio della denuncia autorizza automaticamente ed immediatamente i proprietari a continuare a detenerli.

I siti appena citati sono utili anche per essere sempre aggiornati sulle specie incluse nelle liste di rilevanza unionale (e in caso nazionale) che sono oggetto di revisione e aggiornamenti periodici.

8. Incoraggiare accordi di cooperazione e l'impegno di tutte le parti interessate nel trovare soluzioni al problema delle IAS

Le amministrazioni a tutti i livelli, le ONG, il settore privato e il grande pubblico sono tutti incoraggiati a impegnarsi nell'affrontare e porre rimedio alle minacce poste dalle IAS. Ciò garantirà che le buone pratiche e le esperienze acquisite, così come le informazioni scientifiche, possano ispirare eventuali programmi o iniziative. Questo approccio cooperativo dovrebbe essere applicato a tutti i livelli, dallo sviluppo di nuove norme alle iniziative locali che comportano azioni concrete. Tutti dovrebbero impegnarsi ad applicare questo Codice, sentendosi coinvolti positivamente ed esprimendo la volontà di collaborare e svolgere un ruolo proattivo nell'affrontare e risolvere le problematiche legate alle IAS. Le imprese o gli individui che aderiscono al Codice dovrebbero essere supportati e identificati come soggetti che giocano un ruolo chiave nella soluzione al problema delle specie aliene invasive.

Impegnare la stampa in modo costruttivo può impedire che le notizie mal riportate comportino conseguenze indesiderate, come l'abbandono o il rilascio in natura di questi animali. Infatti, articoli che raccontano di animali da compagnia potenzialmente invasivi possono incutere nei loro proprietari paure inutili per la loro stessa sicurezza e potrebbero tradursi proprio nel rilascio di questi animali.

9. Promuovere la segnalazione della presenza di animali da compagnia in natura e una sollecita risposta alla stessa segnalazione

Il grande pubblico e tutti i soggetti interessati dovrebbero essere incoraggiati a segnalare avvistamenti di animali da compagnia liberi in natura. Quando gli animali domestici vengono avvistati per la prima volta fuori dalla cattività, sono di solito presenti soli o in numeri molto ridotti: se i primi individui avvistati fossero subito segnalati agli enti competenti, la loro rimozione dall'ambiente naturale e la loro successiva gestione sarebbe semplice. Nel caso di piccoli nuclei in espansione, la gestione diventerebbe più problematica e eventuali azioni di soppressione di esemplari potrebbero incontrare una forte opposizione.

10. Promuovere la consapevolezza sulle IAS nel commercio online

Il commercio via internet è ancora in gran parte non regolamentato. Di seguito sono forniti alcuni suggerimenti sulle migliori pratiche per tutti i portatori di interesse che acquistano online.

I siti web dovrebbero:

- identificare il paese in cui hanno la sede e indicare il paese di origine di ogni animale in vendita (fornendo la documentazione relativa);
- identificare con accuratezza gli animali in vendita;
- ricordare ai propri clienti di controllare tutte le regole di importazione nel paese di destinazione (se diverso dal paese di provenienza della spedizione): in parti-



Figura 7. *Dreissena polymorpha* con *Physella acuta* (a sx) e *Sinanodonta woodiana* (a dx).
Foto: Simone Cianfanelli

colare nel caso dell'Europa il regolamento UE 1143/14, sulle specie aliene invasive che impone il divieto di commercio per le specie aliene invasive di rilevanza unionale, ma non solo (ad esempio la normativa CITES, quella fitosanitaria, i controlli sanitari e altre norme);

- verificare che le informazioni, come descritto sopra per i rivenditori, siano messe a disposizione dei clienti.

11. Promuovere la consapevolezza e l'utilizzo di metodi adeguati a impedire la fuga degli animali da compagnia

Indipendentemente dalla specie, un animale che non viene liberato o che non è in grado di fuggire dalla cattività, non può, come ovvio, diventare invasivo.

Pertanto, una componente chiave di questo Codice è quella di sensibilizzare tutti i proprietari (sia privati che commerciali) a prestare grande attenzione nella detenzione degli animali da compagnia, al fine di garantire che siano detenuti in modo sicuro senza che si verifichino fughe e rilasci. Nella versione estesa del codice sono fornite indicazioni sulle modalità di detenzione (al chiuso e all'aperto), sulle recinzioni e gabbie (ma anche voliere, terrari e acquari), sulla modalità di smaltimento di acqua e vegetazione, con approfondimenti specifici per i vari gruppi di animali (si rimanda al Codice per la loro completa trattazione).




Figura 8. *Pitone albino*.
Foto: Irene Baldini



Figura 9. *Genetta genetta* (genetta).
Foto: Irene Baldini

12. Incoraggiare tecniche che riducano il potenziale riproduttivo, e pertanto invasivo, delle specie allevate

Gli individui sterili non possono riprodursi, pertanto il danno che possono causare, nel caso dovessero sfuggire o essere liberati, è notevolmente ridotto. Per le modalità di sterilizzazione più opportune per le specie di animali da compagnia si prega di fare riferimento al veterinario di fiducia.

Qualora non si intenda procedere alla sterilizzazione, a meno che non vi sia l'intenzione di fare riprodurre una specie particolare, potrebbe essere opportuno in taluni casi detenere gli individui singolarmente o in gruppi divisi per sesso, tenendo in considerazione le differenze tra specie e il benessere degli esemplari allevati.

13. Incoraggiare la realizzazione di semplici questionari per commercianti e allevatori affinché evitino le "nuove" specie potenzialmente invasive

La maggior parte delle migliaia di specie di animali da compagnia in Europa è stata tenuta in cattività da decenni, e in certi casi da secoli, e sono specie con ampia diffusione geografica e in numero variabile. Quindi la probabilità che alcune di queste specie diventino invasive è stata già "testata" nella pratica, a prescindere dal fatto che mantenere alcune specie in cattività sia consigliabile o meno. Il fatto che nuove specie entrino o meno in commercio viene determinato dalle richieste del mercato e, se queste richieste potessero essere influenzate da considerazioni sulla loro invasività o meno, si potrebbero evitare introduzioni di nuove specie problematiche. Esistono strumenti altamente efficaci che sono stati sviluppati per prevedere l'invasività potenziale delle piante e dei pesci.

Questi strumenti dettagliati possono essere utili laddove siano disponibili le risorse necessarie per effettuare una completa valutazione del rischio. Tuttavia, può essere opportuno che vengano sviluppate, dalle parti interessate, semplici procedure di valutazione del rischio specifiche per la specie in questione e basate su 5-10 domande da utilizzare per valutare le specie che le aziende pensano di acquistare per la prima volta. Se questi strumenti vengono sviluppati in modo cooperativo, si genererà grande comprensione e fiducia reciproca tra i soggetti coinvolti. Inoltre, tale processo di collaborazione tra le agenzie governative e le parti interessate garantirà che venga portata avanti una piena ed efficace comunicazione sui rischi, senza la quale una valutazione del rischio può rimanere più un processo teorico che uno strumento pratico.

14. Promuovere la consapevolezza del riscaldamento globale e del suo impatto sull'invasività delle specie

Condizioni più calde e secche nell'Europa meridionale e arretramento dei fronti dei ghiacciai e delle nevi sono due tra le conseguenze previste in Europa a seguito dei cambiamenti climatici. Ne seguirebbe lo spostamento verso nord delle fasce climatiche, delle specie e degli ecosistemi stessi e potrebbero indurre stress ecologici in grado di favorire le IAS.

Occorre informare correttamente il grande pubblico sui possibili scenari futuri dovuti ai cambiamenti climatici e alle possibili conseguenze nella diffusione di IAS. Per questa ragione, questo Codice dovrebbe essere revisionato regolarmente e gestito in modo adattativo in modo tale da fornire un meccanismo in grado di rispondere dinamicamente ai cambiamenti climatici in atto o previsti.



Figura 10. *Medaka, Oryzias latipes*.
Foto: Andrea Vannini



Figura 11. *Pogona vitticeps* (drago barbuto).
Foto: Irene Baldini

COME TENERSI INFORMATI SULLE SPECIE ALIENE?

Esistono vari siti internet implementati dai principali enti nazionali che illustrano aspetti generali legati alle specie aliene invasive e alle misure di prevenzione e gestione del problema:

www.minambiente.it/pagina/specie-esotiche-invasive

www.specieinvasive.it

www.lifeasap.eu

Per le specie esotiche invasive di rilevanza unionale è consigliabile consultare periodicamente la pagina web della Commissione europea sulle specie esotiche invasive (http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm) e il sito EASIN (<https://easin.jrc.ec.europa.eu/easin>).

Per quanto attiene alle tematiche delle specie esotiche invasive animali, in rete sono disponibili molte banche dati, come ad esempio il *Global Invasive Species Database* (GISD) dello IUCN/SSC - *Invasive Species Specialist Group* (www.iucn-gisd.org), il *Global Register of Introduced and Invasive Species* (www.griis.org) (entrambi ospitati in Italia dall'ISPRA) e l'*Invasive Species Compendium* di CABI international (www.cabi.org/jisc) a livello mondiale; a livello europeo sono consultabili il *Delivering Alien Invasive Inventories for Europe* (DAISIE, www.europealiens.org) e per il nord Europa il *North European and Baltic Network on Invasive Alien Species* (NOBANIS, www.nobanis.org). Tutti i database citati contengono informazioni sulla distribuzione delle specie aliene e aliene invasive, con aggiornamenti quando si hanno nuove segnalazioni, sugli habitat colonizzati, sulle modalità e vie di introduzione e diffusione (*pathway*) e sugli impatti che ne derivano.

In Italia l'ISPRA, su incarico del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e in collaborazione con le principali società scientifiche italiane (quali l'ATIT – Associazione Teriologica Italiana, l'SHI – Societas Herpetologica Italica, l'AIAD – Associazione Italiana Ittiologi Acque Dolci, l'UZI – Unione Zoologica Italiana, il CFSI - Comitato Scientifico per la Fauna d'Italia, la SIBM – Società Italiana di Biologia Marina per quanto riguarda le specie animali; la SBI – Società Botanica Italiana e la SISV – Società Italiana Scienza della Vegetazione per le specie vegetali), tiene aggiornata la banca dati nazionale sulle specie aliene invasive, già in parte consultabile sul portale di Naturaitalia del Ministero dell'Ambiente (<http://www.naturaitalia.it/banchedati.do>). La banca dati sarà completamente consultabile e interrogabile entro il 2019 attraverso il sito www.specieinvasive.it.

PRINCIPALI CONVENZIONI E NORMATIVA SULLE SPECIE ESOTICHE INVASIVE

FONTI INTERNAZIONALI

- Accordo internazionale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità animale (OIE), 1924. <http://www.oie.int/>
- Convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale (Convenzione di Ramsar, DPR n.448/1976). <https://www.ramsar.org/about/the-ramsar-convention-and-its-mission>
- Convenzione sulla Diversità Biologica (Convenzione di Rio – CBD. Legge n. 124/1994). <https://www.cbd.int/>
- Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate della flora e della fauna selvatiche (CITES). <https://www.cites.org/eng>

FONTI EUROPEE E COMUNITARIE

- Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (Convenzione di Berna, Legge n. 503 del 05.08). <https://www.coe.int/en/web/bern-convention>.
<http://www.minambiente.it/pagina/convenzione-di-berna>
- Regolamento del Consiglio n. 338/1997 sulla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante la regolamentazione del loro commercio e s.m.i. (Legge n. 150/1992 e s.m.i.)
- Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Direttiva "Habitat", DPR n. 120/2003)
- Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (Direttiva quadro sulle acque, Legge n. 152/2006 e s.m.i.)
- Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europea e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici (Direttiva Uccelli, Legge n. 157/1992 e s.m.i.)
- Strategia dell'Unione Europea per la Biodiversità 2010-2020
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:evoo29&from=IT>. http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/biodiversity_2020/2020%20Biodiversity%20Factsheet_IT.pdf

- Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.
http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm

NORMATIVA NAZIONALE

- Decreto 19 gennaio 2015, MATTM, recante "Elenco delle specie alloctone escluse dalle previsioni dell'articolo 2, comma 2 -bis , della legge n. 157/1992"
- Decreto legislativo n.230/17 per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (GU serie generale n. 30 del 30/01/2018: www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/01/30/18G00012/sg)



Bibliografia e sitografia di riferimento

Adrados, L.C., Briggs L. (eds) (2002): Study of the application of the EU wildlife trade regulations in relation to species which form an ecological threat to EU fauna and flora, with case studies of American bull frog (*Rana catesbeiana*) and red-eared slider (*Trachemys scripta elegans*). Study Report to the European Commission. Amphi Consult, Denmark.

Alonzi et al. (2018) Animali da compagnia e specie aliene invasive: codice di condotta. Progetto LIFE15 GIE/IT/001039. Disponibile all'indirizzo: [<http://www.lifeasap.eu/index.php/it/progetto/documenti>]

Banca dati EASIN (<https://easin.jrc.ec.europa.eu/>)

Banca dati GISD dell'ISSG (<http://www.iucngisd.org/gisd/>)

CBD (2006) Convention on Biological Diversity. COP 8 Decision VIII/27 (2006) Alien species that threaten ecosystems, habitats or species (Article 8(h)): further consideration of gaps and inconsistencies in the international regulatory framework. <http://www.cbd.int/decision/cop/?id=11041>

CBD (2006) Convention on Biological Diversity. COP 8 Decision VIII/27 (2006) Alien species that threaten ecosystems, habitats or species (Article 8(h)): further consideration of gaps and inconsistencies in the international regulatory framework. <http://www.cbd.int/decision/cop/?id=11041>

Genovesi P., Shine C. (2002) European Strategy on Invasive Alien Species. Convention on the Conservation of European wildlife and natural habitats. T-PVS (2003) 7 revised. 50 p. http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/nature/Bern/IAS/Publication_Strategy_en.pdf

Hulme PE (2007) Biological Invasions in Europe: Drivers, Pressures, States, Impacts and Responses. In: Biodiversity Under Threat (eds Hester R. & Harrison RM.) pp. 55-79, Issues in Environmental Science and Technology, 2007, 25 Royal Society of Chemistry, Cambridge.

Parrott, D., Roy, S, (2009) A preliminary assessment of non-native species pathway-the UK internet pet trade, Cental Science Laboratory available at <http://www.nonnativespecies.org/documents/UK%20internet%20pet%20trade%20final%20report.pdf>

Ploeg, A., Bassleer, G. & Hensen, R.R. (2009) Biosecurity in the Ornamental Aquatic Industry. OFI educational publication 4, Ornamental Fish International (OFI), Fazantenkamp 5, Netherlands.





www.lifeasap.eu